



A cura di Simona Anzani

*Sindaci delle città metropolitane:
il legislatore deve garantire il diritto di
voto dei cittadini*





Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

*“La presa d’atto dell’esistenza di una pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio” (...) all’ “accertata situazione di incompatibilità con i richiamati parametri costituzionali (a partire dalla **natura dell’elezione, diretta o indiretta**, ovvero dall’introduzione di **raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano**), non può” (...) “esimere questa Corte dal **sollecitare un intervento legislativo** in grado di scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione **di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa**”*

Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

L'attuale disciplina sui sindaci delle Città metropolitane è in contrasto con il **principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell'ente nei confronti degli elettori.**

Spetta però al Legislatore, e non alla Corte costituzionale, introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci delle Città metropolitane.

Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla **riforma degli enti di area vasta varata nel 2014 con la legge Delrio**, e sulle **corrispondenti norme della Regione Siciliana**, secondo cui **il sindaco delle Città metropolitane non è una carica elettiva poiché si identifica automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo**, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio.

Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

Le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Catania sono state dichiarate inammissibili perché richiedevano un intervento di sistema, di competenza del Legislatore.



Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

La Corte costituzionale ha tuttavia evidenziato come la normativa attualmente vigente “*non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale*” circa l'**uguaglianza del voto** dei cittadini e la **responsabilità politica del vertice** della Città metropolitana.

ARTICOLO 48

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

La necessità di **un riassetto normativo del settore**, si legge nella sentenza, è dovuta anche al fatto che la mancata abolizione delle Province, a seguito del **fallimento del referendum costituzionale del 2016**, ha reso “*del tutto ingiustificato*” il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nella Città metropolitana.



Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

*“A partire dalla sentenza n. 1 del 2014, questa Corte ha ritenuto in più occasioni che tali requisiti di ammissibilità siano riscontrabili anche nel caso in cui **vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale** nell’ambito di giudizi nei quali siano proposte azioni di accertamento aventi ad oggetto la conformità ai principi costituzionali **«delle condizioni di esercizio del diritto fondamentale di voto nelle elezioni politiche»** (sentenza n. 35 del 2017).”*

Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

*“E l’ammissibilità di siffatte questioni è stata predicata, al ricorrere delle condizioni (...), sia rispetto a menomazioni derivanti da **un’incertezza circa la pienezza del diritto di voto** – come quella risultante dall’asserita illegittimità costituzionale delle formule elettorali (sentenza n. 35 del 2017, n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014) –, sia in relazione a una **lesione all’esistenza stessa del diritto di elettorato, in particolare di quello passivo**, come nel caso dei provvedimenti di riconsiliazione di liste o di incandidabilità nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche nazionali (sentenza n. 48 del 2021)”.*

Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

*“Rientra evidentemente nella discrezionalità del legislatore il compito di predisporre le **soluzioni normative in grado di porre rimedio al vulnus evidenziato**, che rischia di compromettere, per la mancata rappresentatività dell’organo di vertice della Città metropolitana, tanto **l’uguale godimento del diritto di voto dei cittadini destinatari dell’esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo dell’ente**, quanto **la necessaria responsabilità politica dei suoi organi.**”*

Conclusioni

Art. 1, comma 5, Legge n. 56 del 2014

“In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione (...)”

...to be continued

Approfondimenti



https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:240

<https://community.omniavis.it/t/sindaci-delle-citta-metropolitane-il-legislatore-deve-garantire-il-diritto-di-voto-dei-cittadini/7483>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56>

“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani



